

□ Interrogazione n. 1481

presentata in data 15 novembre 2013

a iniziativa del Consigliere Zinni

“Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come introdotte nella seduta dell’8 ottobre 2013 del Consiglio regionale”

a risposta orale

Premesso:

che la Giunta regionale con deliberazione n. 1210 del 2 agosto 2013 ha proposta la modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 14 maggio 2012 n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;

che tale proposta di legge presentata in data 2 settembre 2013 con n. 362 è stata esaminata con Relazione dalla II Commissione permanente nella seduta del 3 ottobre u.s. (relatore di maggioranza Letizia Bellabarba, Relatore di minoranza Giovanni Zinni);

che la II Commissione nella succitata seduta ha varato il testo introducendo una sostanziale modifica con l’Art. 6 bis (*modifica dell’articolo 26 della l.r. 20/2001*) “1. Al comma 3bis dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 le parole: “la lettera b)” sono sostituite dalle parole: “il punto 2 della lettera a)”” lasciando inalterato il restante testo nella parte di interesse della legge n. 20;

che il Consiglio regionale ha varato una precedente legge che di fatto eliminava il dispositivo normativo che prevede accesso alla qualifica dirigenziale per concorso e che “sanava” la posizione di 13 dirigenti regionali. Tale legge è stata dichiarata manifestamente anticostituzionale per palese violazione dell’art. 97 della stessa Costituzione”

che tali modifiche legislative sulla legge n. 20/2001 vengono proposte come iniziative di riduzione di spesa, ma di fatto aumentano il personale regionale dipendente;

che la legge sul personale regionale, così come modificata, oltre a svilire la Dirigenza regionale per designare Dirigenti di serie A e di serie B, con la modifica così introdotta dalla Commissione di fatto costituisce “legge ad personam”, sopprimendo il requisito che per accedere alla qualifica di dirigente come dipendente regionale è necessaria una anzianità di almeno 5 anni;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per conoscere in maniera precisa e puntuale:

1. quali sono i dirigenti regionali attualmente in servizio presso la Giunta regionale che possono usufruire della modifica della legge regionale recentemente introdotta;
2. quale sarebbe la quantificazione della riduzione di spesa per il personale che questa modifica introdurrebbe, in rapporto all’ottimizzazione delle risorse umane e alla organizzazione degli Uffici.